

DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE ALIMENTI, TUTELA SANITARIA CONSUMATORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2009, n. 764.

Recepimento dell'Intesa, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.

IL DIRIGENTE

Vista la L. R. n. 12 del 2.3.96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

Viste le DGR nn.1148/05 e 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Viste le DGR nn. 2017/05 e 125/06;

Vista la DGR n. 539/08 modifica della DGR n. 637/06: disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;

Richiamata la L.R. n.32 del 24.12.2008 avente per oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009/2011";

Richiamata la DGR n. 2 dell'08.01.2009 che approva la ripartizione in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di previsione 2009;

Richiamata la D.G.R. 1494 del 10.08.2009, avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2008 ripartito per capitoli."

Richiamata la D.G.R. 1495 del 10.08.2009, avente ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2009\2011". L.R. 07.08.2009, n. 27, Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base variate";

Visto l'articolo 117, comma 3 della Costitu-

zione, che prevede che tra le materie di legislazione concorrente di competenza delle Regioni sono comprese la "tutela della salute e l'alimentazione";

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito

nella seduta del 9 febbraio 2006 (repertorio n. 2470), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 9 febbraio 2006 (repertorio n. 2470), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

Considerato che, in data 20 novembre 2008, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito un'intesa tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Atto repertorio n. 232/RSR);

DETERMINA

- le premesse sono parti integranti sostanziali del presente atto;
- di approvare l'allegato A, che recepisce i contenuti dell'Intesa, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.

Rep. Atti n. ~~22~~ ²³ / RS del 20 novembre 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 novembre 2008:

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, commi 3 e 4, del predetto Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in base al quale gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che in alcune Regioni italiane è prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse intere di ovicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavità toracica, il fegato ed il grande omento ;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

VISTA la proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, pervenuta a questa Conferenza dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 30 ottobre 2008;

VISTA la nota del 12 novembre 2008, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Articolo 1

Ai fini della presente Intesa si applicano le seguenti definizioni:

- "ovini e caprini lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25 ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti": animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni di età, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea.

Articolo 2

In deroga a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. d) del Regolamento (CE) 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell'Articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) 854/2004.

Articolo 3

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3°C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del Regolamento 853/2004.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto